



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 123 del 20/12/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 123 del 20/12/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2018.

La GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto medesimo;

RICHIAMATO l'art. 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che recita testualmente:
"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.M. 11.08.2017), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 29.12.2017, con la quale sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo ed il Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 35 del 02.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società, componenti del predetto gruppo, compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE, per la definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP), il D.Lgs. n. 118/2011 fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione,

precisando che per l'inclusione al GAP non vanno fatte eccezioni di forma giuridica, né di differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

DATO ATTO CHE, ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.

Gli enti strumentali si distinguono in:

2.1 enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.1.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile al Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società", Capi V "Della Società per azioni", VI "Della Società in accomandita per azioni" e VII "Della Società a responsabilità limitata", ossia le società di capitali, o i gruppi di tali società nelle quali

l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

Le società di cui al punto 3 vengono distinte in:

3.1 società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono state considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO CHE i soggetti partecipati dal Comune di Dosolo sono riportati nella tabella che segue:

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Forma giuridica
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Società per azioni
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	91010010204	7,89%	Consorzio

Consorzio Energia Veneto	03274810237	0,1175%	Consorzio
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Società cooperativa a responsabilità limitata
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Società cooperativa a responsabilità limitata
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Società per azioni
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.	92001020202	12,475%	Società per azioni
Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Società per azioni

ATTESO che si ritiene di non includere nel predetto elenco la Fondazione "Ulderico Sabbadini", codice fiscale 83001070206, con sede a Villastrada di Dosolo, in via Garibaldi 36, poiché tale fondazione non può considerarsi:

- ente strumentale controllato in quanto, in base allo Statuto della medesima, il Consiglio Comunale nomina quattro dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, ma tale potere di designazione si esaurisce con il suo esercizio; e non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati;
- ente strumentale partecipato in quanto il Comune di Dosolo non detiene quote di partecipazione;

VALUTATO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli organismi, enti e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo, come definito dal D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al predetto decreto):

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali partecipati:

- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: quota di partecipazione 7,89%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;

Società controllate: non ricorre la fattispecie;

Società partecipate:

- Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.: quota di partecipazione 0,4563%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;

- Gal Terre del Po S.C.R.L.: quota di partecipazione 0,7042%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, e quindi non organizzata in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, ma organizzata nella forma societaria prevista dal Titolo VI del medesimo Libro V del codice civile;

- Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.: quota di partecipazione 0,9346%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, e quindi non organizzata in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, ma organizzata nella forma societaria prevista dal Titolo VI del medesimo Libro V del codice civile;

Inoltre rispetto a tale ultima partecipazione occorre rilevare che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 17.11.2016, ha approvato il recesso dell'Ente dalla predetta società, che si perfezionerà a breve con la liquidazione della quota sociale;

- S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.: quota di partecipazione 0,8495%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;

- Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.: quota di partecipazione 12,475%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo; ed in quanto società non quotata nella quale l'Ente non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;

- Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.: quota di partecipazione 0,0021%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società non a totale partecipazione pubblica, rispetto alla quale il Comune di Dosolo non dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 10%, in quanto società quotata.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011i, sono i seguenti:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Consorzio pubblico servizio alla persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, gli organismi, gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve infatti evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Dosolo, la soglia di irrilevanza viene determinata prendendo attualmente come riferimento i dati al 31.12.2017 del conto economico e dello stato patrimoniale dei bilanci degli enti;

ACCERTATO CHE i dati da considerare al fine di stabilire la predetta soglia di irrilevanza sono i seguenti:

Comune di Dosolo		
Descrizione	Al 31.12.2017	Limite 3%
Totale attivo	€uro 7.966.530,49	€uro 238.995,91
Patrimonio netto	€uro 2.486.937,99	€uro 74.608,14
Ricavi caratteristici	€uro 1.946.893,99	€uro 58.406,82

ATTESO che, in base alla verifica delle sussistenze delle condizioni per l'esclusione dall'area di consolidamento, possono essere fatte le seguenti considerazioni con riguardo agli enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo:

- Consorzio Energetico Veneto (C.E.V.): partecipazione pari allo 0,1175%. Non rientra nell'area di consolidamento per il criterio dell'irrilevanza, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% e tale ente non è affidatario diretto di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: partecipazione pari al 7,89%. Si ritiene di ricomprendere tale ente nel perimetro di consolidamento, in quanto sulla base dei dati del conto economico e conto del patrimonio al 31.12.2017 i parametri stabiliti superano la soglia di irrilevanza, come risulta dalla tabella che segue:

	Totale attivo al 31.12.2017	Patrimonio netto al 31.12.2017	Ricavi caratteristici al 31.12.2017
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	€uro 1.467.695,47	€uro 317.909,89	€uro 1.528.222,39
Soglia di irrilevanza	€uro 238.995,91	€uro 74.608,14	€uro 58.406,82

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile di cui all'allegato 4/4 al predetto decreto, come modificato dal D.M. 11.08.2017;

VISTI il vigente Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo" gli enti indicati nella seguente tabella:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

2. Di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quale componente del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Dosolo", oltre al Comune di Dosolo, quale ente capogruppo, il seguente ente strumentale partecipato:

- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona;

3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del

bilancio dell'esercizio successivo;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, in quanto ente da consolidare;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti separati unanimi, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **35** del **20.12.2018**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA